

Delibera della Giunta Regionale n. 922 del 21/12/2010

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

TRASFORMAZIONE "CAMPANIA DIGITALE S.R.L." IN "DIGITCAMPANIA S.C.A.R.L."

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che la Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n. 3892 del 20/08/2002 ha deliberato l'istituzione della società consortile a responsabilità limitata Talete Campania Digitale scarl, con la partecipazione maggioritaria della Regione stessa al capitale sociale;
- b) che tale società, costituita tra la Regione Campania ed E.F.I. s.p.a., aveva per oggetto la creazione di poli tecnologici specializzati nella realizzazione di applicazioni digitali al campo dei contenuti multimediali mediante lo svolgimento di attività di ricerca finalizzata allo sviluppo scientifico tecnologico, la fornitura di servizi per l'incremento e la diffusione nel sistema produttivo, dell'alta tecnologia di processo e di prodotto per la multimedialità e le comunicazioni digitali con particolare attenzione ai contenuti multimediali;
- c) che con D.G.R. n. 232 del 24/1/2003 veniva ribadita la volontà di costituire la Società Talete e venivano approvate le modifiche apportate al relativo Statuto;
- d) che in data 17/03/03 si è costituita con atto notarile la Società Talete Campania Digitale s.c.a.r.l., la cui denominazione è stata modificata, con delibera del 22/11/2007 dell'assemblea dei soci in "Campania Digitale s.c.a.r.l."
- e) detta società è partecipata per il 90% dalla Regione Campania e per il 10% da EFI s.p.a. a totale partecipazione della stessa Regione;
- f) che con DGR n. 767/07, nell'ambito del riassetto strategico ed organizzativo degli organismi regionali operanti in settori di competenza dell' Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive, è stato disposto che la società EFI dovrà trasferire alla costituenda Agenzia di Sviluppo Regionale (agenzia pubblica ai sensi del D.Lgs. 300/99) la partecipazione in Talete Campania Digitale;
- g) che con D.G.R. n. 240 del 08/02/2008 è stata approvata la proposta di trasformazione in società a responsabilità limitata e di modifica dello statuto della s.c.a.r.l. "Campania Digitale";
- h) che in data 29/02/2008 si è trasformata con atto notarile la Società Talete Campania Digitale s.c.a.r.l., in Campania Digitale s.r.l. statuto che è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 25/02/2008.

RILEVATO:

- a) che l'art. 13 del decreto legge n.223/2006, come sostituito dalla legge di conversione n.248/2006 (c.d. "legge Bersani) prevede che le società a capitale interamente pubblico costituite o partecipate da un ente pubblico per svolgere attività strumentali rivolte alla pubblica amministrazione stessa (una produzione di beni e servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento) siano soggette ai seguenti vincoli:1) attività a esclusivo vantaggio degli enti costituenti partecipanti o affidanti,2) divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti 3) divieto di detenere partecipazioni in altre società;
- b) che l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di società di capitali a partecipazione interamente pubblica impone di configurare le citate società come soggetti distinti dall'Amministrazione aggiudicatrice ma sui quali quest'ultima esercita un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e sempre che le medesime svolgano la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione o le Amministrazioni che le controllano;
- c) che, nel perimetrare la nozione di "controllo analogo" la Corte di Giustizia, con successive pronunce, ha sempre più sottolineato la necessità di due elementi:1) un controllo proprietario, nel senso che il capitale della società affidataria deve appartenere in via esclusiva a uno o più enti pubblici. Sotto questo profilo è stato puntualizzato che l'appartenenza dell'intero capitale sociale a uno o più enti pubblici deve essere garantita in maniera permanente come stabilito all'art.7 dello

- Statuto sottoposto ad approvazione; 2) un controllo sulla gestione e sull'amministrazione della società affidataria come stabilito all'art. 4 dello. Statuto sottoposto ad approvazione;
- d) che appare pertanto condizione imprescindibile che lo statuto sociale e le singole convenzioni di affidamento dispongano gli strumenti necessari ad esercitare il controllo analogo secondo le sopraindicate accezioni di cui ai punti 1) e 2);
- e) che, tra l'altro, secondo l'art. 10 secondo comma del decreto sull'Iva (DPR 633/72), con la modifica apportata dalla Finanziaria 2008 e con decorrenza dal 1.1.2009, che prevede che si considerano esenti da iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci dai consorzi , ivi comprese le società consortili, appare evidente che la ritrasformazione della società da srl in scarl farebbe rientrare anche questa società nelle disposizioni dell'art. 10 prefato;
- f) che il Consiglio di Stato V^ sez. 9 marzo 2009 n. 1365, rispecchiando l'orientamento della Corte di Giustizia CEE nella causa C- 324/07, ha chiarito che: "Occorre quindi riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente concessionario cui affidano l'adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sull'ente in parola può venire da loro esercitato congiuntamente omissis e la procedura utilizzata per adottare la decisione (segnatamente il ricorso alla maggioranza) non incide.";
- g) che il Coordinatore dell'Area 01 ha chiesto all'Avvocatura regionale di voler esprimere il proprio parere in merito al nuovo statuto della società;
- h) che il Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura regionale ha espresso il proprio parere in merito;

DATO ATTO, anche ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che, nell'ambito delle funzioni istituzionali regionali, permane la necessità di disporre di elevate competenze e professionalità specializzate nei singoli segmenti del sapere digitale e multimediale, non reperibili all'interno dell'amministrazione regionale, e che in tal senso la società Campania Digitale si configura come strumento operativo dell'ente regionale in possesso delle necessarie competenze tecniche e specialistiche;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adeguare la struttura della società Campania Digitale s.r.l. agli orientamenti giurisprudenziali, alle innovazioni legislative ed alle rinnovate esigenze della Regione Campania;

ACQUISITO il parere reso dall'Avvocatura regionale;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e parte sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la proposta di trasformazione in società consortile a responsabilità limitata e di modifica dello statuto della s.r.l. "Campania Digitale", come da schema allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché del cambio di denominazione in DigitCampania s.c.a.r.l.
- di inviare la presente deliberazione all'Amministratore Unico della s.r.l. Campania Digitale per l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della trasformazione e all'approvazione dello statuto, nonché per la successiva sottoposizione all'Assemblea dei soci per la deliberazione di merito;
- 3. di trasmettere il presente atto all'AGC Gabinetto Presidente della Giunta Regionale -Settori Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori e Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali; all'AGC Ricerca Scientifica nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.